

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DELLA ZONA LAME (C.V.L.)**

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, AMBITO TERRITORIALE

E' costituito il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Zona Lame (successivamente definito C.V.L) con sede in via Marco Polo, 51 - Bologna. L'ambito operativo del C.V.L. è di preferenza il territorio della zona Lame.

La variazione di sede sociale non comporta modifica di statuto.

Il Coordinamento è composto dalle/dai Presidenti delle Associazioni firmatarie del presente Statuto o da altro rappresentante indicato dagli organi competenti delle singole Associazioni.

Il Coordinamento è apolitico, senza fini di lucro ed opera ad esclusivo fine di solidarietà.

Art. 2 – NATURA E FINI DEL COORDINAMENTO

Il Coordinamento, ispirandosi ai principi della solidarietà tra le persone, si propone di attuare interventi a favore delle fasce più deboli e di promuovere attività a favore delle realtà giovanili e familiari con iniziative proprie o delle Associazioni aderenti.

In particolare si propone di coagulare sinergie rivolte ad affrontare i problemi di adolescenti e preadolescenti del territorio che si trovino in difficoltà di tipo scolastico, familiare, di inserimento, di esclusione sociale, favorendo, attraverso il proprio volontariato, con la partecipazione delle istituzioni in un rapporto di reale sussidiarietà la soluzione di tali disagi.

Si propone infine di agevolare e di sostenere interventi idonei a facilitare una gestione collegiale degli spazi e dei beni a disposizione del Coordinamento stesso.

Il Coordinamento intende utilizzare i seguenti strumenti operativi:

- proporre ed attuare progetti su specifici problemi del territorio che coinvolgano tutte le Associazioni,
- essere un interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni,
- esprimere alle istituzioni il proprio parere su problemi e progetti di particolare rilevanza per il territorio,
- favorire la reciproca conoscenza fra le varie Associazioni,
- intensificare, nel pieno rispetto delle singole autonomie, la collaborazione fra le Associazioni del C.V.L..

Art. 3 – MODALITÀ D'INTERVENTO

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle/dai propri aderenti.

Il C.V.L. non mira a realizzare una erogazione di servizi; intende, bensì, facilitare forme di aggregazione per consentire la realizzazione delle molteplici abilità delle Associazioni aderenti.

L'attività delle/degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle/Agli aderenti possono solo essere rimborsate dal Coordinamento le spese vive

effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Coordinamento.

Chi presta attività di volontariato deve essere assicurato contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, a norma di legge.

Ogni forma di rapporto economico con il Coordinamento derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di aderente.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi spesa.

Art. 4 – RAPPORTI E CONVENZIONI

Il C.V.L., per l'attuazione dei propri fini statutari, nella propria autonomia, può instaurare rapporti con gruppi, associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, che abbiano analoghi fini statutari.

Per un più proficuo svolgimento dei propri compiti statutari, il C.V.L. può stipulare convenzioni con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, purché venga salvaguardata la sua autonomia ed il pieno rispetto dei principi ispiratori, operando, se necessario, anche in territorio straniero.

Art. 5 – ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono organi del Coordinamento Volontariato Lame:

- organi direttivi:

1) L'Assemblea (o Coordinamento)

2) L'Ufficio di Presidenza

- organi di controllo:

3) I Sindaci Revisori

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 6 – ASSEMBLEA (O COORDINAMENTO) ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria (definita "Coordinamento" fin dalla costituzione) è composta dalle/dai Presidenti delle Associazioni firmatarie del presente Statuto o da altra/o rappresentante indicato dagli organi competenti delle singole Associazioni e dalla coordinatrice/coordinatore della ex Lavanderia.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti almeno la metà delle Associazioni che lo compongono. Ogni aderente può farsi rappresentare da un'altra/altro aderente che non può ricevere più di una delega.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza.

Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitate, senza diritto di voto, persone esperte con particolari conoscenze e competenze su specifici problemi, nonché le/i rappresentanti delle istituzioni.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

1) Definire le linee d'azione dell'Associazione.

2) Eleggere gli organi statutari ogni tre anni. Le cariche sociali vengono elette con votazioni separate e sono:

- la/il presidente,

- la/il vice presidente, su proposta della/del presidente,
- l'amministratore/amministratrice
- il collegio sindacale.
- La/Il segretaria/o è nominata/o dalla/dal presidente ed è scelto tra i volontari.

3) Approvare annualmente, entro il primo quadrimestre, il consuntivo e la relazione dell'Ufficio di Presidenza sull'andamento dell'attività del Coordinamento.

4) Promuovere, con idonee iniziative, un approfondimento culturale in merito alle problematiche del mondo giovanile e familiare

L'Assemblea Straordinaria è convocata con almeno una settimana di anticipo per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata dell'Organizzazione, sul suo eventuale scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e comunque nei casi di legge.

Art. 7 – IL PRESIDENTE

Alla/al presidente del Coordinamento Volontariato Lame spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi. In caso di assenza o impedimento della/del presidente, la rappresentanza del Coordinamento spetta alla/al vice-presidente.

La/il presidente del Coordinamento può conferire deleghe in forma di procure speciali alla/al vice presidente, all'amministratrice/amministratore, definendone i limiti e gli eventuali controlli.

Art. 8 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dalla/dal presidente, dalla/dal vice presidente, dall'amministratrice/amministratore e dalla segretaria/o.

Le/I componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere eletti anche al di fuori dell'Assemblea purché delegati dal presidente dell'associazione di appartenenza.

Per realizzare specifici progetti il Coordinamento individua un Comitato Tecnico composto da esperte/i del settore, preferibilmente già operanti nel territorio. La/Il presidente è il legale rappresentante del Coordinamento, lo convoca e lo presiede. Le riunioni devono essere convocate con almeno 48 ore di anticipo.

La/Il presidente deve convocare il Coordinamento di norma ogni due mesi o se lo richiedono almeno tre Associazioni.

L'Amministratrice/amministratore presenta annualmente, entro il primo quadrimestre dell'anno, il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

La segretaria/o tiene i verbali delle riunioni e li conserva insieme agli altri atti e documenti del Coordinamento.

In caso di assenza o di impedimento della/del presidente lo sostituisce la/il vice-presidente e, in caso di assenza di entrambi, la/il componente più anziana/o dell'Ufficio di Presidenza.

Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- a) nominare, revocare, sostituire i responsabili di settore e/o di progetto;
- b) presentare all'Assemblea generale i bilanci e la relazione gestionale;
- c) attuare le decisioni dell'Assemblea;
- d) ricercare fonti di finanziamento;
- e) mantenere i rapporti con altri gruppi, associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private;
- f) stipulare eventuali convenzioni con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private.

Se 1/3 delle Associazioni aderenti presenta una mozione di sfiducia ad un membro dell'Ufficio di Presidenza o a tutto l'Ufficio di Presidenza, il presidente dovrà convocare entro 10 giorni una riunione per discutere della mozione.

Art. 9 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, ed in ogni caso nell'ipotesi di obbligo di legge, provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche al di fuori dell'Assemblea, perché presentati da due Associazioni aderenti. Resta in carica per il tempo di durata degli altri organismi.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Al Collegio dei Sindaci revisori è demandato il controllo del rispetto del presente Statuto e della regolare esecuzione delle delibere Assembleari. Il Collegio esercita inoltre funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

La carica di Sindaco Revisore, alla pari delle altre cariche sociali, è prestata a titolo gratuito, comunque i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, al momento della nomina, dichiarano di rinunciare a qualsiasi compenso sotto qualunque forma.

Art. 10 – COLLABORATORI

Il Coordinamento può deliberare di avvalersi di collaboratrici/collaboratori che dichiarino di accettare lo spirito del presente Statuto e per compiti ben definiti.

Il Coordinamento può deliberare di invitare, senza diritto di voto, per tutta la durata del triennio o per determinate riunioni:

- 1) rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private con i quali sia entrato in rapporto di collaborazione o convenzione;
- 2) persone ritenute particolarmente qualificate per determinati problemi.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- contributi degli aderenti,
- erogazioni liberali,
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche,
- donazioni e lasciti testamentari,
- contributi internazionali,
- entrate derivanti da convenzioni o contratti
- entrate derivanti da attività commerciali marginali.

I beni ricevuti in donazione o lasciti testamentari devono essere intestati al C.V.L., secondo le modalità di cui all'Art. 2659 e 2660 del C.C. e non ad una singola persona.

Art. 12 – CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI

Le Associazioni aderenti contribuiscono alla vita del Coordinamento proponendo progetti, segnalando problemi, partecipando alle attività promosse dal Coordinamento nei modi di volta in volta stabiliti.

Art. 13 – NUOVE ADESIONI

Oltre alle Associazioni firmatarie del presente Statuto, potranno fare parte del Coordinamento anche altre Associazioni di volontariato che abbiano sede od operino nella zona e che lo richiedano espressamente impegnandosi al rispetto del presente Statuto.

Sull'ammissione di nuove Associazioni decide il Coordinamento a maggioranza di 2/3 dei componenti.

Art. 14 – DECADENZA

Si perde il titolo ad appartenere al Coordinamento:

- per dimissioni,
- per perdita dei requisiti di volontariato o di territorialità,
- per atteggiamenti in contrasto con il presente statuto.

La perdita dell'appartenenza è deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Coordinamento

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere presentate per scritto da almeno 3 Associazioni o dalla Segreteria e vengono discusse in apposita seduta del Coordinamento; per essere approvate devono ottenere i voti dei 2/3 dei componenti.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO DEL COORDINAMENTO

Lo scioglimento del Coordinamento può essere proposto da almeno 4 Associazioni o dall'Ufficio di presidenza; è discusso in apposita riunione ed è approvato se riceve i voti di 2/3 dei componenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Coordinamento deve essere devoluto ad una associazione di volontariato avente analoghi fini.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino all'espletamento delle pratiche di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative in materia.

Le associazioni che compongono attualmente il Coordinamento sono le seguenti: ACLI Beverara, AGESCI Bologna 13, Arc en Ciel – Centro Cabrini, Associazione Famiglia Aperta, Bocciofila Bolognese, Centro Sociale Casa Gialla, Centro Sociale Pescarola, Colori alla Noce, GAVCI, Gruppo le Radici, LILA, Oratorio Davide Marcheselli, Associazione Fraternità di San Martino, Associazione Famiglie "Beati Beltrame Quattrocchi, Polisportiva Lame.

(Registrato agli Atti privati di Bologna il 25 marzo 1997 col N° 1192 serie 3 E)

(L'iscrizione del C.V.L. nel Registro Provinciale del Volontariato è avvenuta in data 4/8/2004)

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
Registrato il 17 APR. 2004 n. 3 s.H. 5380
pagato € ESENTE
(Euro

IL FIRMATARIO
[Firma]

